

CAPITOLATO D'ONERI

ART.1. PREMESSE	4
ART.2. OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART.3. DEFINIZIONI	5
ART.4. CONTRATTO: LUOGO DELL'ADEMPIMENTO, TERMINE PER L'ADEMPIMENTO, ESECUZIONE	5
ART.5. CONDIZIONI DELLA FORNITURA	5
ART.6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	6
ART.7. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	6
ART.8. FORNITURA: VERIFICHE, INSTALLAZIONE, CONSEGNA	7
ART.9. RESPONSABILE TECNICO DELLE INSTALLAZIONI (OVE PREVISTO)	7
ART.10. COLLAUDO.	7
Art.10.1. Collaudo - Definizioni	7
Art.10.2. Fasi del collaudo	8
Art. 10.3. Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi	8
Art.10.4. Modalità operative del collaudo	8
Art.10.5. Linee guida delle prove di accettazione della fornitura	9
Art. 10.6. Esito del collaudo	10
Art. 10.7. Termini per la conclusione del collaudo	10
Art. 10.8. Verbale di collaudo	10
ART.11. SERVIZI E LIVELLI DI SERVIZIO	11
ART.12. PENALI	11
Art.12.1. Penalità nella realizzazione della fornitura	11
Art.12.2. Penalità per fermo tecnico durante il periodo di garanzia	12
ART.13. PROPRIETÀ DEI BENI	12
ART.14. RESPONSABILE DEL CONTRATTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART.15. GARANZIA	12
ART.16. CORRISPETTIVI	13
ART.17. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	13
ART.18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	15
ART.19. CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO	15
ART.20. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	15
ART.21. RISERVATEZZA	15
ART.22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
ART.23 CODICE DI COMPORTAMENTO	16
ART.24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART.25 RECESSO	17
ART.26 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	17
ART.27 FORO COMPETENTE	17
ART.28 CLAUSOLA FINALE	17

Art.1. Premesse

Per quanto non previsto e comunque non specificato nel presente allegato e nel Capitolato d'oneri, il contratto stesso è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'aggiudicatario:

- a) Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (in questo contratto viene chiamato in modo abbreviato "c.c").
- b) Legge 19 marzo 1990, n° 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e s.m.i.
- c) Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. - relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- d) D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
- e) Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e D. Lgs. 11 maggio 1999 n°135 e successive (tutela della privacy) modificazioni ed integrazioni.
- f) D.P.R. 14 gennaio 1997 e successive integrazioni e modificazioni, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", in G.U. 20/2/1997 n° 42 S.O.
- g) D. Lgs. n° 46 del 1997 (recepimento della Direttiva 93/42/CEE sul marchio "CE") e successive modifiche ed integrazioni.
- h) Legge 12 marzo 1999, n° 68 disciplinante le "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- i) D. Lgs 26 maggio 2000, n° 187, "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni connesse ad esposizioni mediche".
- j) D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
- k) D. Lgs. 231/2002, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
- l) Decreto ministeriale 18 settembre 2002 in Gazzetta Ufficiale n° 227 del 27 settembre 2002, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".
- m) Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI ...) ed in particolare CEI 62-5, CEI 62-35 e CEI 62-36.
- n) CEI EN 62304 relativa al processo di gestione del ciclo di vita software per dispositivi medici;
- o) CEE 2007/47 Dispositivi Medici (modifiche 93/42, 90/385);
- p) D. Lgs. 37/2010 di Attuazione della direttiva 2007/47/CEE;
- q) Norme tecniche sulla progettazione e realizzazione degli impianti di gas medicali: UNI EN 737-3.
- r) Legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- s) D. Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici";
- t) Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti;
- u) Linee guida ANAC nonché all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme di emanazione regionale che disciplinano gli appalti pubblici, la sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali in materia di trattamento economico dei lavoratori, e accreditamento delle strutture sanitarie.

Art.2. Oggetto del Contratto

1. La ASL di Salerno ha indetto una procedura in economia ex art. 63 D. Lgs. n° 50/2016, il cui criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, per la fornitura di Attrezzature Elettromedicali e materiale strumentale medico per l'acquisizione di Ampliamento Colonna Endoscopica KARL STORZ con Neuroscopio in dotazione alla Sala Operatoria del P.O. "San Luca" di Vallo della Lucania
2. Si definisce la disciplina contrattuale relativa:
 - all'acquisto delle apparecchiature;
 - alla consegna e installazione delle apparecchiature;
 - alla prestazione dei servizi secondo le modalità previste dal presente atto e dai suoi allegati.
3. Conseguentemente, il Fornitore, sottoscrivendo l'Offerta, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente:
 - a fornire le attrezzature aggiudicate, secondo le modalità e nel rispetto delle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare in favore della medesima i Servizi di cui al precedente comma, così come proposti in sede di gara;

- a procedere all'installazione e collaudo delle attrezzature di cui al punto precedente, presso i locali espressamente indicati negli atti di Gara, in relazione alle quali dovrà garantire la piena efficienza e funzionalità. Per piena efficienza e funzionalità si intende quella che i prodotti offrono al momento del collaudo concluso con esito positivo. A tal fine il Fornitore si assume l'obbligo di garantire per tutta la durata contrattuale, il servizio di assistenza e manutenzione, così come descritto in offerta, che comprenda tutte le operazioni necessarie e utili per garantire la piena efficienza e funzionalità;
 - a fornire in favore dell'Amministrazione contraente, a far tempo dalla data di collaudo con esito favorevole, una illimitata garanzia industriale per la durata di 24 mesi (o maggiore ove previsto), manutenzione preventiva e conservativa, assistenza tecnica, garanzia di disponibilità dei pezzi di ricambio ed accessori per almeno 10 anni dalla data di collaudo, con esito favorevole, dell'attrezzatura.
4. Nessun emendamento al presente Contratto, né alcuna rinuncia di diritti si intenderanno efficaci salvo approvazione, per iscritto, della parte interessata. La rinuncia a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza non costituisce una rinuncia ad altri diritti ai sensi del presente Contratto o a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza successiva. La presente clausola può essere emendata esclusivamente per iscritto.

Art.3. Definizioni

Nell'ambito del Contratto si intende per:

- a) Amministrazione aggiudicatrice/contraente: ASL Salerno;
- b) Amministrazione beneficiaria: ASL Salerno;
- c) **Contratto**: il presente atto, compresi i documenti ivi richiamati;
- d) **Fornitore**: il Soggetto risultato aggiudicatario in via definitiva e che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- e) **Parti**: Fornitore e Amministrazione Contraente;
- f) **Beni**: le apparecchiature oggetto della gara con le caratteristiche proposte dal Fornitore nella propria offerta tecnica;
- g) **Offerta Tecnica**: il documento contenente la proposta tecnico organizzativa presentata in sede di gara dal Fornitore richiamata nel presente contratto;
- h) **Offerta economica**: il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dal Fornitore richiamata nel presente contratto;
- i) **Manutenzione**: la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare una entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta;
- j) **Manutenzione correttiva**: la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di
- k) un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui possa eseguire una funzione richiesta;
- l) **Manutenzione preventiva**: la manutenzione eseguita a livelli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità;
- m) **Servizi**: i servizi connessi di assistenza tecnica e di supporto operativo.

Le espressioni riportate nei documenti richiamati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei documenti stessi, tranne il caso in cui singole clausole del Contratto dispongano diversamente.

Art.4. Contratto: luogo dell'adempimento, termine per l'adempimento, esecuzione

1. Le obbligazioni contrattuali dovranno essere eseguite dal Fornitore in favore dell'Azienda ASL Salerno, Amministrazione beneficiaria, presso le Strutture Operative indicate nella procedura o in apposito allegato.
2. La consegna e installazione delle apparecchiature, pronte per le prove di accettazione, dovrà avvenire entro il termine di **30 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di ricezione dell'ordine.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica, secondo le modalità e la tempistica indicata nella propria proposta tecnico – organizzativa, successivamente alla data del collaudo per un periodo di 24 mesi (o maggiore, ove previsto).
4. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio secondo le modalità ed i termini di cui al precedente art. 2.

Art.5. Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura della attrezzatura e dei servizi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria, anche se materialmente non indicata nel presente contratto, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nonché nel presente Contratto.

3. L'apparecchiatura ed i connessi dispositivi oggetto della fornitura dovranno essere di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riassemblati. Dovranno essere privi di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati nella proposta tecnico-economica. Dovranno, inoltre, rispettare le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo.

4. L'Apparecchiatura fornita dovrà necessariamente essere conforme, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

5. Il Fornitore dichiara di:

- aver preventivamente acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della fornitura e installazione delle apparecchiature oggetto di gara;
- aver preventivamente valutato l'alea della prestazione;
- aver conseguentemente formulato una consapevole offerta;

riconosce, pertanto, che, non potrà avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione contraente;

rinunzia sin da ora agli eventuali diritti di cui all'art. 1664 c.c.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro delle Strutture e dei Servizi; modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati con i responsabili degli stessi. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni ad altre attività lavorative in atto.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; tale personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell'Amministrazione beneficiaria nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art.6. Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:

- a) fornire le apparecchiature ed installarle presso i locali individuati dalla Amministrazione beneficiaria ed espressamente indicate nel Capitolato Tecnico;
- b) effettuare, prima dell'esecuzione del collaudo, tutti i controlli e le verifiche di buon funzionamento delle medesime attrezzature, comprese le verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme in vigore;
- c) fornire, a titolo gratuito, adeguata formazione al personale tecnico al fine di consentire a quest'ultimo di utilizzare in modo completo e corretto l'attrezzatura fornita ed i relativi software;
- d) garantire l'Amministrazione contraente contro l'evizione ex art. 1476, comma 3, c.c., nonché la conformità dell'apparecchiatura alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate nell'Offerta Tecnica;
- e) manlevare l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati, ovvero a danni derivanti da difetti dei beni forniti o dalle operazioni di installazione eseguite ed anche dai danni che dovessero essere causati, a terzi o al personale dipendente dell'Amministrazione beneficiaria, dal proprio personale dipendente utilizzato nel corso dell'esecuzione del contratto;
- f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione contraente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili;
- g) assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i.

Art.7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti

dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 81/2008. Il fornitore inoltre deve garantire, prima della consegna delle attrezzature, all'Amministrazione contraente il rispetto della normativa di cui sopra, trasmettendo oltre la documentazione specificata nel successivo articolo, anche (ove previsto):

- Piano Operativo della Sicurezza

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Art.8. Fornitura: verifiche, installazione, consegna

1. La fornitura oggetto del presente contratto:

- dovrà essere esattamente consegnata e installata presso le rispettive Strutture indicate nel Capitolato ovvero negli allegati.
- si intenderà comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, installazione e messa in esercizio.

2. Il Fornitore dovrà provvedere alla consegna della fornitura, alla installazione, al relativo collaudo ed alla consequenziale consegna della fornitura finita (chiavi in mano), **entro e non oltre i termini massimi previsti, come riportati nel precedente art. 4**, pena applicazione delle penali di seguito indicate. La data e l'ora di consegna dovranno essere stabiliti con un anticipo di almeno cinque giorni.

3. Costituiscono giusta causa per il differimento dei termini di consegna della fornitura finita, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall'Amministrazione contraente.

In tal caso il Fornitore rimane obbligato a motivare entro 5 giorni dalla data fissata nel presente contratto.

4. Al momento della consegna, la fornitura dovrà essere accompagnata dai relativi documenti di trasporto. I documenti di trasporto dovranno contenere le informazioni necessarie all'Amministrazione Contraente per la verifica della rispondenza tra quanto offerto e quanto consegnato dal Fornitore. Contestualmente alla consegna della fornitura, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione Contraente anche la documentazione attestante la conformità delle Apparecchiature che la compongono alle norme di legge, ai requisiti e alle caratteristiche indicate nel Disciplinare Tecnico.

Art.9. Responsabile tecnico delle installazioni (ove previsto)

1. L'Amministrazione contraente nomina un Direttore dell'esecuzione nella persona del Direttore della UOSD Dott. Angelo Apostolico o delegato che sovrintende all'installazione dell'apparecchiatura di cui al presente contratto.

2. Il Fornitore nomina un Responsabile Tecnico dell'installazione della apparecchiatura di cui al presente contratto, che costituirà il referente tecnico nei confronti della parte acquirente fino alla conclusione delle operazioni di collaudo.

Art.10. Collaudo.

Art.10.1. Collaudo - Definizioni

Le apparecchiature fornite verranno sottoposte a collaudo dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata da quest'ultimo con congruo anticipo, mettendosi in contatto con la funzione Tecnologie biomediche e tecniche via Nizza 146, Salerno indirizzo PEC: tecnobiomed@pec.aslsalerno.it indirizzo E mail: tecnobiomed@aslsalerno.it Direttore: Cinzia Policastro - Tel. 089 693690 - Fax 089 693596.

Il collaudo è inteso quale verifica di conformità alle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta e, comunque, prescritte nel Capitolato Tecnico ed alle normative vigenti; il collaudo, pertanto, si intende positivamente superato solo se la fornitura risulterà conforme e correttamente funzionante. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura consegnata, nonché data di decorrenza delle prestazioni di assistenza e manutenzione previste nella proposta tecnico – organizzativa e di inizio del periodo di garanzia.

In caso di esito negativo del collaudo il Fornitore si impegna a sostituire e/o modificare le parti della apparecchiatura fornite e degli impianti eseguiti (incluse le attrezzature e gli accessori) entro il **termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi** decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Intendendo il collaudo come la verifica della perfetta corrispondenza tra quanto fornito ed installato e quanto richiesto dalla parte acquirente, con le integrazioni e le modificazioni (a vantaggio della parte acquirente) derivanti dall'offerta tecnico-economica della ditta, esso consisterà:

1) nella verifica della esistenza di tutta la documentazione a corredo della fornitura, come previsto dalle vigenti normative e come previsto dal complesso della documentazione di gara e della offerta tecnica della Ditta ed, in particolare, della presenza e della adeguatezza della documentazione tecnica a corredo della macchina (manuali in lingua italiana, istruzioni, cd di installazione, eccetera), delle certificazioni, della presenza delle attestazioni di conformità dei lavori ove effettuati, dei materiali edili e impiantistici, della presenza delle autorizzazioni ove dovute;

2) nell'accertamento della corrispondenza della fornitura all'offerta complessivamente formulata dalla ditta in sede di gara, oltre che ad eventuali prescrizioni derivanti da obblighi di legge. In particolare, si procederà a verificare l'esistenza e conformità di:

- apparecchiature principali;
- accessori, software, optionals, eccetera;
- eventuali ulteriori prestazioni di servizio comprese nell'offerta di gara;

3) nella verifica della funzionalità delle macchine, attraverso:

- opportune prove di funzionamento, creando simulazioni dell'attività cui la macchina è destinata;
- prove e misurazioni strumentali;

Art.10.2. Fasi del collaudo

1. Al termine dell'installazione, il Fornitore dovrà effettuare una prova di funzionamento che non avrà, comunque, valore ai fini del collaudo.

2. Se la prova di funzionamento non dovesse avere esito positivo, non si darà seguito al collaudo, ed il fornitore sarà tenuto, a sottoscrivere un impegno a risolvere i motivi di malfunzionamento entro una data certa fissata nel **limite massimo di 5 giorni**.

3. Il Fornitore dovrà fornire alla parte acquirente, contestualmente all'installazione:

- a) due copie del Manuale d'uso delle apparecchiature in lingua italiana;
- b) due copie del Manuale di manutenzione delle apparecchiature, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("troubleshooting") ed eventuale software diagnostico.

4. Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato. Sarà soggetta, cioè, ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni che rimarranno ad esclusivo carico del Fornitore.

5. L'Amministrazione contraente, laddove necessario, consegnerà al Fornitore, a mezzo del Direttore dell'esecuzione ed almeno 10 giorni prima dall'inizio delle operazioni di installazione, le indicazioni relative ad eventuali rischi interferenti, affinché il Fornitore possa predisporre il proprio documento della sicurezza, aggiornato alla nuova configurazione degli ambienti e disposizione delle attrezzature, che dovrà necessariamente essere redatto prima dell'installazione.

6. L'Amministrazione Contraente potrà effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d'opera ed anche prima del collaudo, per l'accertamento della conformità della fornitura.

Art. 10.3. Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

Esaminati positivamente i documenti suddetti il fornitore concorda con la Funzione Tecnologie Biomediche e Tecniche il giorno della visita di collaudo che potrà avvenire anche nella stessa data.

La Funzione Tecnologie Biomediche individua il personale incaricato del collaudo, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni o Enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

Se il Fornitore non interviene alle visite di collaudo, il collaudo si intenderà non superato.

Art.10.4. Modalità operative del collaudo

Le apparecchiature offerte, gli accessori e i materiali dovranno essere forniti tali da rendere le apparecchiature pienamente funzionanti ed idonee all'uso a cui sono destinate.

In particolare, si precisa che:

1. L'operazione di collaudo deve iniziare entro il termine di quindici giorni dalla consegna delle forniture. Il collaudo avverrà alla presenza di persona incaricata dall'impresa aggiudicataria e debitamente invitata. In caso di assenza ingiustificata dell'incaricato dell'impresa, il collaudo si intenderà non superato.
2. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'Amministrazione contraente; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.
3. L'incaricato all'accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare i beni o rifiutarli, secondo la disciplina del successivo articolo.
4. Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche stabilite. In questi casi, il Fornitore ha l'obbligo di provvedere, sempre nel termine indicato nel presente contratto alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali.
5. Il protocollo di collaudo verrà stabilito in maniera autonoma dalla parte acquirente, sulla scorta di una proposta di protocollo di collaudo fornita dal Fornitore contestualmente all'inizio delle operazioni di installazione. Detta proposta dovrà contenere, come requisiti minimi, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste dal collaudo, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di collaudo.
6. Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di collaudo serviranno alla parte acquirente ed alla Ditta aggiudicataria, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrature, modifiche e regolazioni apportate alle apparecchiature.
7. Il Fornitore dovrà dare copia alla parte acquirente, preliminarmente al collaudo, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.
8. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento del collaudo, ma accertati successivamente. In tal caso il Fornitore è invitato dalla parte acquirente ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.
9. Le apparecchiature, all'atto del collaudo, dovranno risultare completi di ogni accessorio - anche se materialmente non menzionato nella proposta tecnica - necessario per rendere il tutto perfettamente funzionante, conforme all'offerta e pronto all'uso.
10. Eventuale materiale di uso e consumo necessario per il collaudo deve essere posto a disposizione dalla ditta a proprio esclusivo onere così come tutto il materiale necessario per garantire la massima compatibilità con le predisposizioni impiantistiche esistenti.
11. Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove per l'accettazione della fornitura (strumenti di misura, mano d'opera, ecc.) dovrà avvenire a cura, spese e sotto la responsabilità della Ditta aggiudicataria.
12. Le prove di accettazione della fornitura verranno eseguite in contraddittorio da personale di fiducia della ditta aggiudicataria e alla presenza degli esperti nominati dall'Amministrazione contraente e dovranno accertare che l'intera fornitura sia stata regolarmente installata, sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze per essa previste ed espone nel Capitolato Tecnico e sia conforme alle indicazioni ivi previste. In tale sede si procederà, altresì, alla verifica dei dati prestazionali della fornitura dichiarati in sede di offerta in conformità a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico
13. La Ditta aggiudicataria si impegna nei termini prestabiliti all'eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione.
14. Se tutte le prove di cui sopra avranno avuto esito positivo, la fornitura si intenderà accettata.

Art.10.5. Linee guida delle prove di accettazione della fornitura

La Ditta dovrà osservare eventuali Linee Guida per le prove di accettazione inserite in specifiche norme UNI, laddove esistenti.

La ditta aggiudicataria deve fornire la dichiarazione di conformità di ogni parte della fornitura, nonché in caso di apparecchiature composte da più componenti, le dichiarazioni di conformità dell'intero sistema da cui risultino chiaramente le direttive e normative di riferimento.

Apparecchiature

1. accertamento della presenza di tutti i componenti hardware e software ordinati e verifica del loro stato;
2. verifica di presenza e funzionalità delle protezioni meccaniche e delle dotazioni di sicurezza tra cui, ad esempio:
 - pulsanti,
 - microfono apparecchiatura-consolle,
 - parti applicate, etc;
3. verifiche settore elettrico:
 - verifica di rispondenza alle norme vigenti nel settore elettrico;

4. accertamento del corretto funzionamento delle parti che costituiscono la fornitura a livello hardware e software mediante dimostrazione effettuata da specialista della Ditta aggiudicataria o di personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria stessa e di sua fiducia, inclusa la registrazione dei dati ottenuti su tabelle, supporto per archiviazione e riproduzione di immagini test su pellicola, se del caso. In particolare, ove previsto, le apparecchiature dovranno essere accompagnate da opportuni fantocci (che costituiranno parte integrante della fornitura), procedure di test e specifiche per permettere la valutazione delle prestazioni dell'apparecchiatura stessa. Per quanto possibile i test dovranno essere condotti su fantocci.

5. Il personale medico, in collaborazione col personale della Ditta aggiudicataria, provvede:

- alla verifica di funzionalità di dispositivi ausiliari per il paziente, utili al suo monitoraggio e/o alla esecuzione dell'esame;
- alla verifica delle prestazioni delle apparecchiature attraverso l'esecuzione di esami dei diversi distretti corporei.

6. La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire quanto richiesto dal DL 46 del 24 febbraio 1997 (direttiva 93/42) ed altre direttive applicabili, in particolare:

- i manuali operatore e tecnici in lingua italiana relativi a tutto l'hardware e il software forniti ed installati;
- le chiavi di accesso (hardware e software) presenti sull'apparecchiatura eventualmente necessarie per accedere ai protocolli di diagnostica, manutenzione ed intervento;
- l'elenco e la descrizione dettagliati delle operazioni e delle verifiche previste in relazione agli interventi programmati di:

- manutenzione preventiva;
- sicurezza elettrica;
- sicurezza ambientale e confort;
- controlli di qualità;
- software;

• la cadenza con la quale si ritiene che ognuna delle attività descritte debba essere fatta al fine di mantenere costantemente le apparecchiature secondo le specifiche e secondo gli standard di qualità previsti dal produttore. Deve essere, inoltre, fornito il dettaglio dei valori e parametri che definiscono le specifiche sopradescritte e i loro limiti di tolleranza (devono essere chiaramente indicati i manuali tecnici, in dotazione allo strumento, a cui ognuna delle operazioni fa riferimento, le eventuali tabelle, etc....);

• la Ditta si impegna a modificare le chiavi e le modalità di accesso dandone comunicazione scritta all'Ente beneficiario.

Quando tutti i requisiti precedenti siano stati soddisfatti, sia stato fornito il materiale richiesto e siano stati accettati dall'Amministrazione contraente i dati documentati nei report, la fornitura si intenderà accettata.

Art. 10.6. Esito del collaudo

Ad esito del collaudo potrà essere formulata una delle seguenti dichiarazioni:

A. ESITO FINALE: **collaudo superato**.

B. ESITO FINALE: collaudo sospeso con prescrizioni alla ditta per l'adeguamento della fornitura.

Nel caso "B", sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura. In tal caso dell'esito del verbale l'Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, la quale, per le attrezzature contestate, dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione e/o modificazione nel termine perentorio di 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data del predetto verbale.

Superato detto termine, senza che la Ditta abbia adempiuto, la parte acquirente avrà il diritto di procedere senza ulteriori formalità ad esercitare i diritti indicati nell'articolo "Penali" di cui al presente contratto.

Nel caso in cui gli adempimenti compiuti non abbiano reso la fornitura conforme sarà redatto un ulteriore verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto della fornitura e l'Amministrazione contraente darà comunicazione formale alla Ditta, che intende avvalersi della condizione risolutiva.

Art. 10.7. Termini per la conclusione del collaudo

Il collaudo deve essere ultimato non oltre 15 giorni dalla consegna e installazione ovvero in caso di effettuazione di lavori non oltre 15 giorni dalla ultimazione degli stessi.

Art. 10.8. Verbale di collaudo

Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni, ove applicabili:

- a) l'anagrafica e l'ubicazione dei beni;
- b) il titolo della fornitura;
- c) l'importo della fornitura;
- d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
- e) le generalità del Fornitore;

- f) la data della visita di collaudo;
- g) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- h) le note ed eventuali prescrizioni.

Sono, inoltre, descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute e i risultati ottenuti.

I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e del Fornitore, sono firmati dal direttore dell'esecuzione se intervenuto, e da chiunque intervenuto.

Nell'arco del periodo di garanzia il Fornitore è responsabile delle difformità e dei vizi della fornitura, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art.11. Servizi e livelli di servizio

1. Dalla data di collaudo con esito favorevole dell'apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a prestare gli ulteriori servizi cui è obbligato a seguito della propria offerta.

2. Il servizio di assistenza tecnica, configurato secondo le modalità descritte nella proposta tecnico-organizzativa, verrà effettuato dal Fornitore con proprio personale specializzato e dovrà prevedere secondo le modalità indicate nella propria offerta tecnica:

- la manutenzione preventiva (programmata);
- la manutenzione correttiva (su chiamata).

3. Il Fornitore renderà noti, entro il termine fissato per la stipula del presente Contratto, il nominativo ed i recapiti (telefonico, fax, e-mail) del Responsabile del Servizio, e la ragione sociale, l'indirizzo, i numeri telefonici e di fax, dei centri di assistenza.

4. Il Fornitore dovrà, infine, garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio della Apparecchiatura installata per un periodo di almeno 10 anni dalla Data di Collaudo della fornitura.

5. Il Fornitore dovrà effettuare un corso di formazione degli operatori sull'uso della Apparecchiatura consegnata, con le modalità indicate nella proposta tecnico – organizzativa.

Art.12. Penali

Art.12.1. Penalità nella realizzazione della fornitura

1. Per ogni giorno di ritardo oltre il tempo massimo previsto per l'espletamento della fornitura, saranno applicate alla ditta aggiudicataria le penalità di seguito descritte:

- 0,5 per mille (zerovirgolacinque) dell'ammontare netto contrattuale della fornitura dal 1° al 15° giorno;
- 1 per mille (uno) dell'ammontare netto contrattuale della fornitura dal 16° giorno.

Tali penalità non potranno comunque essere superiori al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale della fornitura.

2. Oltre il 30° giorno di ritardo l'Azienda si riserva di risolvere il contratto e, oltre alle penalità previste, si riserva altresì di richiedere alla ditta il pagamento del maggior danno eventualmente subito.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei Beni non conformi, a seguito del collaudo di cui ai precedenti articoli, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari all'1 per mille del prezzo di acquisto della parte da sostituire, desunto dall'ultimo listino ufficiale della ditta, IVA esclusa.

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto per l'esecuzione dei servizi di assistenza tecnica e di manutenzione, il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo annuale relativo alla quota inerente l'assistenza e manutenzione full-risk per 24 mesi, indicata nell'offerta economica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Disciplinare Tecnico. In tali casi, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore la predetta penale dell'1 per mille del prezzo d'acquisto della parte da sostituire, desunto dall'ultimo listino ufficiale della ditta, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo a decorrere dal verbale di accertamento e sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore dall'Amministrazione contraente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione contraente nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della

Amministrazione contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. Tutte le penali sopra descritte dovranno tener conto della misura massima, non superabile, costituita dal 10% dell'importo dell'appalto.

Art.12.2. Penalità per fermo tecnico durante il periodo di garanzia

Alla ditta aggiudicataria verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto del valore di fornitura dell'apparecchiatura per fermo tecnico dell'apparecchiatura stessa durante il periodo di garanzia. Tale penalità non potrà comunque essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale della fornitura.

Art.13. Proprietà dei Beni

La proprietà dei beni si trasferisce all'Amministrazione contraente a far tempo dalla data di collaudo. Prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni, relativi al bene da fornire, durante il trasporto e la sosta anche presso le Strutture della ASL Salerno sono a carico del fornitore.

Art.14. Responsabile del contratto e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Fornitore nominerà un responsabile del Responsabile del Contratto. Il Responsabile così nominato è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore.

2. L'Amministrazione contraente nomina il Direttore delle Tecnologie Biomediche e Tecniche quale Direttore dell'esecuzione del contratto, con i compiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e dalle delibere ANAC.

Art.15. Garanzia

1. Il Fornitore garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza maggiore, per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di collaudo avvenuto con esito favorevole. Durante tale periodo la Ditta aggiudicataria dovrà applicare tutte le prestazioni indicate nel programma di assistenza tecnica rivolto al mantenimento o al miglioramento dei requisiti di qualità riscontrati in fase di prove per accettazione attraverso sedute di manutenzione preventiva e correttiva. Per tutta la durata del periodo di garanzia, pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a riparare tempestivamente (intervendendo entro i tempi di cui all'offerta tecnico-organizzativa) a proprie spese tutti i guasti o malfunzionamenti che si verificassero per carenza di qualità dei materiali o per difetti di funzionamento o fabbricazione o da installazione. In particolare, anche nei tre anni del periodo post-garanzia dovranno essere sostituite quelle parti della fornitura che non dovessero garantire la qualità prestazionale della fornitura stessa.

2. Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati o da installazione, devono essere eliminati ad esclusive spese del Fornitore.

3. Se il Fornitore non provvede nei termini previsti alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà l'Amministrazione contraente, addebitandogli le spese, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento danno.

4. Il difetto di funzionamento, in ogni caso e a pena di decadenza, deve essere denunciato al Fornitore entro sessanta giorni dalla scoperta; l'Amministrazione contraente ha poi sei mesi di tempo dalla scoperta per promuovere le azioni necessarie nei confronti del medesimo.

5. L'Amministrazione contraente avrà diritto di ottenere il ripristino gratuito della conformità, mediante riparazione o sostituzione a scelta o, in mancanza di ciò, una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto. L'eventuale rimborso potrà essere ridotto se il bene è stato usato dopo la consegna.

6. Al momento della fornitura, il Fornitore dovrà consegnare il libretto di garanzia (su cui il produttore dovrà indicare l'oggetto della garanzia, gli elementi necessari per farla valere, la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l'indirizzo di chi la presta), il libretto d'uso e manutenzione, le istruzioni di montaggio (il tutto in lingua italiana).

Art.16. Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente, in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto:

- è quello riportato nell'offerta economica formulata dalla ditta in sede di gara, riportato nell'ordinativo o nel contratto di fornitura e sarà versato solo a seguito dell'esito favorevole del collaudo finale dopo l'emissione del relativo certificato;

- è comprensivo, anche, della prestazione dei servizi di consegna, assistenza tecnica "full risk" per almeno 24 mesi e formazione operatori;

- si riferisce a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale e che lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dalla esecuzione del Contratto e dalla osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

In particolare, il Fornitore si impegna a fornire, altresì, per i due anni successivi alla data del collaudo, senza costi aggiuntivi, qualunque componente hardware necessaria a completare la configurazione delle apparecchiature aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali che dovessero essere approvate entro la fase di collaudo. La sostituzione o l'implementazione delle componenti hardware, ivi compreso il software di base o d'ambiente, nel corso del predetto lasso temporale, dovrà essere garantita gratuitamente anche nel caso in cui detti interventi risultino necessari per assicurare il migliore funzionamento dei software applicativi di nuova introduzione che dovessero essere resi disponibili dal Fornitore.

3. I beni consumabili e accessori non inclusi nella proposta tecnica "full risk" presentata in sede di gara, negoziati tra le parti, sulla base di un'unica scontistica a valere sui listini in vigore depositato presso la CCIAA, prima della stipula del contratto, verranno mantenuti dal Fornitore fissi ed invariabili per i 3 (tre) anni successivi dalla data del collaudo. Successivamente a tale periodo il prezzo dei predetti beni verrà ricalcolato applicando l'identica scontistica sul listino in vigore. Resta inteso che gli accessori ed i materiali consumabili, esclusi dal contratto di assistenza "full risk", non esplicitamente indicati e quotati nello "Schema di offerta economica", si intenderanno, in ogni caso, da fornire senza alcun onere per l'Amministrazione contraente.

4. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato, per prezzi unitari e complessivi, a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati fatto salvo quanto più avanti previsto in merito al rinnovo della assistenza "full risk".

6. Il Fornitore si impegna a fornire senza alcun onere per l'Amministrazione contraente versioni aggiornate del software (e dell'hardware, ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dell'apparecchiatura che lo utilizza, in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tale riguardo il Fornitore si impegna ad informare la parte acquirente circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire alla parte acquirente di effettuare per tempo le dovute valutazioni.

7. Il Fornitore si impegna, successivamente ai primi 24 mesi dalla data del collaudo, (coperti dalla garanzia e dal servizio di assistenza tecnica ed inclusi nel prezzo di vendita delle attrezzature), a stipulare contratto di assistenza "full risk" secondo le modalità previste nella propria offerta tecnica dietro il pagamento di specifico canone, da corrispondere in rate trimestrali posticipate, così come quotato nella propria proposta economica. Detto canone di manutenzione "full risk", che si intende ad ogni effetto valido ed impegnativo per il fornitore, resterà invariato per un periodo di anni 3 (tre). Lo stesso canone, in caso di ulteriore rinnovo, oltre il triennio, potrà subire variazioni per effetto dell'andamento dei costi sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato sulla GURI ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, rilevato con riferimento alle variazioni dell'anno precedente a quello del rinnovo.

8. Resta salva la facoltà della ASL di Salerno di non procedere alla stipula del suddetto contratto di assistenza e manutenzione "full risk" post garanzia qualora siano individuate soluzioni tecniche e/o economiche più vantaggiose.

Art.17. Fatturazione e pagamenti

1 La fatturazione delle apparecchiature da parte delle Ditte Aggiudicatrici dovrà essere predisposta e rispettare le modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti

attuativi quali il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, che stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e ne definisce il formato.

la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, lo stesso è riportato negli allegati alla procedura.

La fattura oltre agli elementi imposti dalla normativa sopra richiamata dovrà riportare i seguenti ulteriori elementi:

1. numero e data dell'ordine o numero gara, emesso dai Servizi competenti dell'ASL;
2. indicazione della delibera/disposizione che ha dato luogo all'ordine;
3. indicazione dettagliata della merce consegnata.

La/e ditta/e aggiudicataria/e dovrà/anno emettere fatture secondo le modalità stabilite e prescritte successivamente all'aggiudicazione a cura della ASL; in ogni caso, essa/e è/sono tenuta/e ad emettere la fatturazione secondo le norme che regolano la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate non consentirà il regolare pagamento della fattura, che verrà restituita tramite il sistema SDI.

Si segnala inoltre che quest'Azienda è Amministrazione soggetta a Split payment (ai sensi dell'Art. 1, comma 629, Legge 190/2014) relativo alla scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 ed ampliato dal D.L. 50/2017 e s.m.i..

L'articolo 1 della legge citata ha previsto per le pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi, qualora non siano soggetti passivi dell'IVA, di versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori. Ciò significa che sono le stesse PA a dover liquidare l'IVA sugli acquisiti effettuati senza che debbano provvedere i loro fornitori di conseguenza l'importo liquidato sarà costituito dalla sola parte imponibile.

Al fine di consentire ai fornitori di smobilizzare i crediti commerciali anche in situazioni di carenza o assenza di risorse finanziarie in capo al debitore PA, accedendo alla PCC (Piattaforma dei crediti commerciali), il creditore normalmente può richiedere la certificazione del credito, così come prevede l'articolo 9 comma 3-bis del Decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009.

Tuttavia, da tale prescrizione, sono esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito.

Resta inteso che ai sensi dell'articolo 9, comma 3 - ter, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, sono fatte salve le certificazioni rilasciate nell'ambito delle operazioni di gestione del debito previste dai piani di rientro, ai fini dei successivi utilizzi delle certificazioni ottenute.

Per ulteriori informazioni, relative ai pagamenti ed alle certificazioni delle fatture, è opportuno contattare direttamente UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali Via Giovanni Falcone, 60 (ex F.Ricco) - 84014 Nocera Inferiore Tel. 081 9212250-251.

Il pagamento per quanto attiene i mobili e le apparecchiature sanitarie, è subordinato al buon esito del collaudo, quindi il pagamento dopo il ricevimento di tutti i certificati inerenti il collaudo, conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/1/2008 (G.U. del 1473/2008 in vigore dal 29/03/2008), con il quale viene adottato il previsto regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare i pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Ai sensi della Direttiva 2011/07/UE recepita attraverso il D.L. n. 192 del 9 novembre 2012, l'ASL effettua i pagamenti per le forniture entro a 60 giorni dalla data di decorrenza del collaudo positivo, salvo che la vendita sia a rate.

Le fatture inoltrate allo SdI per l'accettazione ricevono notifica di esito dal committente entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna, dalla notifica dell'esito decorreranno i 60 giorni per il pagamento.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno gli interessi moratori così articolati:

- a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, al tasso in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
 - b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno;
- Secondo quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze che fissa il tasso di riferimento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

I prezzi fissati all'atto dell'aggiudicazione non potranno subire alcuna variazione per tutta la durata della fornitura.

L'ASL si riserva altresì, effettuato l'esame di congruità dei prezzi in vigore, la possibilità di richiedere l'applicazione di condizioni economiche migliorative.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali e di quanto precisato nel presente capitolato.

I concorrenti dovranno effettuare la stima dei costi relativi al personale ed alla sicurezza di cui all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016.

Per quanto concerne gli oneri di cui sopra, relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi, resta salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Art.18. Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione contraente al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art.19. Cessione del credito derivante da contratto

1. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 117 del Codice dei Contratti.
2. In questo caso, ai fini della opponibilità all'Amministrazione contraente, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata all'amministrazione debitrice.
3. La notifica all'Amministrazione contraente dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla medesima, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'Amministrazione contraente potrà rifiutare la cessione debitamente notificata. L'eventuale rifiuto verrà comunicato, al cedente e al cessionario, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.
5. Ove avvenga la cessione del credito anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n° 136.

Art.20. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni e servizi oggetto del presente contratto, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione contraente, quest'ultima, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art.21. Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, (di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza) di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22 (Trattamento dei dati personali), il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n° 196/2003 (Codice della Privacy).

Art.22. Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n° 196/2003 recante "Codice in materia di

protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. L'Amministrazione contraente tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici.

3. Il Fornitore acconsente che i dati conferiti siano trattati in forma anonima, ad eccezione del proprio nominativo e del prezzo di aggiudicazione, che potranno essere diffusi tramite il sito internet www.soresa.it e/o www.aslsalerno.it ovvero con altre forme di pubblicità previste per legge. La trasmissione dei dati dal Fornitore all'Amministrazione Contraente avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. n°196/2003.

4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n°196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.23 NORME di comportamento

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Programma per la Trasparenza e L'integrità della ASL di Salerno, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 336 del 17.04.2019, consultabile sul Portale: www.aslsalerno.it, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" della ASL Salerno.

2. In particolare, s'impegna a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013, per quanto compatibili, adottato dalla stazione appaltante con Delibera n. 336 del 24.03.2014 reperibile sul sito istituzionale all'indirizzo:

http://www.aslsalerno.it/documents/20181/60095/codice_di_comportamento_2.pdf

3. In caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui al precedente comma 1, la ASL di Salerno, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto

Art.24 Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione di diritto, in caso di grave inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, ivi compreso quello relativo alla conformità dei servizi forniti ai requisiti qualitativi stabiliti dalla vigente normativa, nonché alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nella proposta tecnico – organizzativa, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato dall'Amministrazione contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà di risolvere il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà affidare la fornitura al concorrente classificatosi al successivo posto nella definitiva classifica di gara, addebitando alla ditta inadempiente la differenza tra le due offerte, fatti salvi gli ulteriori danni.

3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione contraente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R. e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto;
- qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10 %;
- ritardo superiore a 30 giorni nella consegna dell'attrezzatura rispetto ai termini previsti;
- nel caso in cui, alle verifiche della Amministrazione, risultasse che le attrezzature fornite non sono di produzione corrente, oppure non sono nuove di fabbrica, oppure risultano ricondizionate o riassemblate o presentano difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati, o non corrispondono a tutti i requisiti indicati nella proposta tecnico-economica. L'Amministrazione contraente, inoltre, potrà risolvere di diritto il Contratto laddove risultasse che le attrezzature non rispettano le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo.

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente;
- mancata prestazione della garanzia durante la vigenza del Contratto;
- negli altri casi di cui agli articoli 17 (Fatturazione e pagamenti), 18 (Divieto di cessione del contratto), 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore) 21 (Riservatezza), 23 (Codice di Comportamento).
- Qualora le informazioni prefettizie inerenti gli accertamenti antimafia non pervenissero nei termini previsti, l'Amministrazione contraente potrà procedere alla stipula del contratto sottoponendolo alla condizione risolutiva espressa. Nel caso in cui le informative successivamente ricevute dovessero risultare negative la Amministrazione interessata potrà recedere dal contratto.
- Nel caso di mancato assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010.
- Nel caso che CONSIP S.p.A. entro la data di aggiudicazione definitiva stipulasse convenzioni maggiormente vantaggiose ed il fornitore aggiudicatario non acconsenta ad adeguare le condizioni economiche contrattuali a quelle contenute nella sopravvenuta convenzione CONSIP.
- Nell'ipotesi che SORESA S.p.A. intervenga in seguito a gare centralizzate con analoghi affidamenti prima dell'aggiudicazione definitiva parte della stazione appaltante.

Art.25 Recesso

1. L' Amministrazione Contraente ha diritto al recesso nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di UU OO.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) che il Fornitore sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.

4 In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art.26 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

2. Sono a carico del fornitore, ai sensi dell'art. 34, comma 35, della L. n. 221 del 17.12.2012, le spese per la pubblicazione di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Art.27 Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro dell'Amministrazione contraente.

Art.28 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il contenuto – che dichiarano quindi

di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.